

DVR

1. Quando aggiornare la valutazione dei rischi?

Non esiste un vincolo temporale. Deve avvenire immediatamente (art. 29 c.3) in occasione di:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche significative ai fini della salute – sicurezza dell'organizzazione del lavoro;
- evoluzione tecnica della prevenzione e/o della protezione;
- infortuni significativi;
- necessità presentate dalla sorveglianza sanitaria;

e, anche, se non sono stati valutati i rischi da stress L-C o se il DVR esistente non avesse considerato tutto quanto previsto dall'art. 28 del T.U..

2. Dove va custodito il DVR?

Presso la scuola a cui si riferisce. Nel caso di più sedi/plessi, va custodito presso la sede centrale (art.4 c. 4 T.U.).

3. Figure diverse dall' rspp, degli aspp, del m.c. e dell' rls possono accedere al DVR? E' consentita l'illustrazione del DVR ai lavoratori?

No. Infatti, in nessun articolo del T.U. si fa riferimento ad un tale obbligo per l' rls. Nell'art. 28 del T.U. si afferma che la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, dell' rspp, dell'rls (o dell'rlst) e del medico competente, ove nominato, serve ai soli fini della prova della data.